

# **Legge regionale 22 novembre 2010, n. 28**

## **Norme in materia di sport nella Regione Calabria**

### **Art. 13**

*(Interventi concernenti l'impiantistica sportiva)*

1. La Regione individua le seguenti tipologie di interventi:
  - a) iniziative volte al mantenimento delle condizioni di sicurezza nei luoghi dove viene praticata l'attività sportiva;
  - b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale e energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico e alla manutenzione straordinaria ed in particolare all'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti già esistenti e non accessibili ai diversamente abili;
  - c) sostenimento di spese di gestione strettamente connesse alla fase di *start up* e messa a regime degli impianti sportivi, nonché di spese ritenute essenziali ed economicamente rilevanti per la gestione di impianti, espressamente indicate nel regolamento regionale. I soggetti beneficiari dell'agevolazione, non proprietari della struttura, devono averne il possesso per una durata pari al periodo di ammortamento degli interventi sui quali si richiede l'agevolazione, per come previsto dal comma 1 dell'articolo 2426 del codice civile;
  - d) acquisto di attrezzature sportive, sentita la Federazione competente;
  - e) realizzazione di impianti connessi a discipline sportive emergenti;
  - f) realizzazione di strutture e servizi sportivi che assicurano l'accessibilità dell'impianto sportivo anche per i soggetti diversamente abili.
2. Le agevolazioni possono essere concesse agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle federazioni regionali sportive, alle associazioni e alle cooperative, proprietari o gestori degli impianti sportivi, o che comunque operino nell'ambito dello sport:
  - a) in percentuale sulle spese complessivamente sostenute, secondo quanto stabilito dal regolamento regionale e dai piani attuativi annuali;
  - b) attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in regime ordinario, ai sensi del regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato) e in regime de minimis, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore), secondo i massimali previsti-dalla normativa vigente.

3. Le tipologie di intervento di cui al comma 1 possono essere realizzate direttamente, in tutto o in parte, dalla Regione, che, in tal caso, provvede alla successiva individuazione dei soggetti gestori.
4. La Giunta regionale stipula con Fincalabra - s.p.a., con l'Istituto di credito sportivo o con altri istituti di credito, una convenzione per la costituzione di un fondo di rotazione per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Tale fondo consente finanziamenti a tasso agevolato.
5. La Giunta regionale individua i destinatari, i termini, le modalità di accesso al fondo di cui al comma 4, l'entità dell'agevolazione, le procedure e le modalità di valutazione delle domande e ogni ulteriore elemento necessario per l'attività del fondo.
6. La Giunta regionale stipula convenzioni con istituti di credito per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva ad integrazione ed in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni in conto capitale concessi ai sensi della normativa vigente.
7. La Giunta regionale, altresì, promuove l'utilizzo di tecniche di finanziamento, ricorrendo a capitali privati per la realizzazione di nuove infrastrutture sportive di particolare rilevanza, con le metodologie operative della finanza di progetto, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia.
8. La Giunta regionale costituisce un fondo di garanzia da gestire direttamente o in convenzione con istituti finanziari, compresi i consorzi di garanzia fidi tra le piccole e medie imprese (CO.FIDI), finalizzato al rilascio di fidejussioni a favore dei soggetti di cui al comma 2.
9. Le concessioni demaniali rilasciate a società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, ovvero ad Enti, hanno una durata non inferiore ad anni venti. Alle concessioni è applicato il canone previsto dagli articoli 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione.
10. La Regione può concedere agli enti pubblici e privati, alle imprese, alle federazioni regionali sportive e alle associazioni, i beni confiscati per la trasformazione in impianti sportivi.